



Unione europea  
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale dell'Istruzione  
e della Formazione Professionale



## Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012 POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - *LINEA COMUNI*

### EVENTO CONCLUSIVO

Palermo 14 ottobre 2015 - Catania 22 ottobre 2015

*Le autonomie locali siciliane al bivio:*

*le novità del decreto Enti locali (n. 78 convertito nella Legge n. 125/2015), l'armonizzazione finanziaria e la gestione associata alla luce della L.R. 4 agosto 2015, n. 15.*

Responsabile di Linea	Franco Peta
Sede	Palermo 14 ottobre 2015 Villa Niscemi - Sala delle Carrozze - P.zza dei Quartieri, 2
Tema	La tutela degli equilibri di bilancio fra incertezze normative e finanziarie
Esperto	Calcedonio Li Pomi

**Formez** PA





Unione europea  
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo



SICILIA  
FONDO SOCIALE EUROPEO  
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

**Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA**  
**POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII – Capacità Istituzionale**  
**AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI**

---

## **EVENTO CONCLUSIVO DELLA LINEA COMUNI**

***Le autonomie locali siciliane al bivio:  
le novità del decreto Enti locali (n. 78 convertito  
nella Legge n. 125/2015), l'armonizzazione finanziaria  
e la gestione associata alla luce della L.R. 4.8.2015, n. 15.***

***PALERMO 14 ottobre 2015 - Villa Niscemi, Sala delle Carrozze***

# **LA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO FRA INCERTEZZE NORMATIVE E FINANZIARIE**

**Formez** PA



diritti riservati - riproduzione citando la fonte

---

**Calcedonio Li Pomi**  
dottore commercialista – revisore legale  
consulente enti locali

---

**INDICE DEGLI ARGOMENTI**

---

## **Gli strumenti approntati dal legislatore per la tutela degli equilibri di bilancio**

### **☐ Gli strumenti ordinari ..... pag.3**

- La legge costituzionale n.1/2012: significato e conseguenze
- La legge n.243/2012: l'attuazione del principio di pareggio del bilancio
- Il Responsabile del Servizio Finanziario
- L'articolo 147/quinquies del TUEL: controllo sugli equilibri finanziari
- L'articolo 193 del TUEL: salvaguardia degli equilibri di bilancio
- l'Organo di revisione
- Le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti
- La Ragioneria Generale dello Stato

### **☐ Gli strumenti straordinari**

- La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

### **Le incertezze normative ..... pag. 30**

- ☐ La strategia del rinvio
- ☐ La navigazione “ a vista”

### **Le incertezze finanziarie ..... pag. 31**

- ☐ I trasferimenti erariali
- ☐ I trasferimenti regionali
- ☐ La capacità di riscossione delle entrate tributarie
- ☐ I debiti “anomali”

### **Le principali novità della legge 125/2015 ..... pag.35**

---

## GLI STRUMENTI APPRONTATI DAL LEGISLATORE PER LA TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

### GLI STRUMENTI ORDINARI

#### La legge costituzionale 1/2012: significato e conseguenze

La legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1 ha introdotto il **PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO** nella Costituzione, demandando ad una **apposita legge** – poi approvata nel dicembre 2012 con la prevista maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera – l'attuazione di detto principio, ed in particolare:

- A. Il contenuto della legge di bilancio;
- B. Le **norme fondamentali** e i **criteri** volti ad assicurare:
  - a. L'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilancio
  - b. La sostenibilità del debito del complesso delle P.A..

Le disposizioni contenute nella legge costituzionale 1/2012 si applicano **a decorrere dall'esercizio finanziario relativo al 2014**.

#### **Attenzione !**

La legge costituzionale n.1/2012, nel modificare l'articolo 117 della Costituzione, ha attribuito la materia dell'**ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI**

→ alla **potestà legislativa esclusiva dello Stato**  
sottraendola alla legislazione concorrente delle Regioni.

## La legge n.243/2012<sup>1</sup>: l'attuazione del principio di pareggio del bilancio

capo IV – articoli 9-12

dal 1° gennaio 2016

### EQUILIBRIO DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI

I bilanci degli enti territoriali si considerano in equilibrio quando registrano:

- sia nella fase di previsione
- sia in sede di rendiconto

A. un saldo non negativo - in termini di COMPETENZA e di CASSA  
- tra le **ENTRATE FINALI** e le **SPESE FINALI**

B. un saldo non negativo - in termini di COMPETENZA e di CASSA  
- tra le **ENTRATE CORRENTI** e le **SPESE CORRENTI**, includere le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

#### Saldi negativi

Qualora – **in sede di rendiconto di gestione** – un ente registri un valore negativo dei saldi di cui ai punti A. e B.,

- deve adottare **misure di correzione** tali da assicurarne il recupero entro i 3 anni successivi.

#### Saldi positivi

Gli eventuali saldi positivi possono essere destinati

- a) all'estinzione del debito maturato dall'Ente;
- b) al finanziamento di spese di investimento.

---

<sup>1</sup> Legge 24 dicembre 2012 n.243 – “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”

---

## RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

- ❑ Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento.
  
- ❑ Le operazioni di indebitamento possono essere effettuate “*soltanto contestualmente*” all'adozione di **PIANI DI AMMORTAMENTO**:
  - A. di **durata non superiore alla vita utile dell'investimento**;
  - B. nei quali sono evidenziate:
    - a. **l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri**
    - b. le **modalità di copertura** degli oneri corrispondenti.

### GLI AMBITI REGIONALI

Le operazioni di indebitamento degli enti locali devono essere effettuate sulla base di apposite **INTESE REGIONALI** che **garantiscano**, per l'anno di riferimento

→ **l'equilibrio della gestione di CASSA finale del complesso degli enti territoriali della Regione** (compresa la stessa Regione).

A tal fine,

**ogni anno i Comuni comunicano alla Regione di appartenenza:**

1. il saldo di cassa che prevedono di conseguire
2. gli investimenti che intendono realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

## Sanzione

Qualora - in sede di rendiconto - non sia rispettato l'equilibrio della gestione di cassa **il saldo negativo**

- ✓ concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessa (inclusa la stessa Regione) ed
- ✓ è ripartito fra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

## Attenzione !

**In ogni caso**, ciascun Comune può ricorrere all'indebitamento **nel limite** delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

## CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Le Regioni, i Comuni e gli altri enti territoriali concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle P.A.

- ➔ secondo modalità stabilite con legge dello Stato

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Il ruolo del Responsabile del Servizio Finanziario

articolo 153, comma 4, TUEL

Il Responsabile del S.F., è preposto

- A. alla **verifica di veridicità** delle previsioni di ENTRATA e **di compatibilità** delle previsioni di SPESA, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale,
- B. alla **VERIFICA PERIODICA** dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese
- C. alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale<sup>2</sup> e, più in generale
- D. alla **salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi** della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

#### **Attenzione !**

Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce **in autonomia**, **nei limiti** di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

---

<sup>2</sup> disposizione introdotta dal d.lgs. 126/2014.

---

## segnalazioni obbligatorie

articolo 153, comma 6, TUEL

Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei **FATTI** e delle **VALUTAZIONI** del responsabile finanziario

- al Legale Rappresentante dell'ente,
- al Consiglio dell'ente nella persona del suo presidente,
- al Segretario
- all'ORGANO di revisione, nonché
- alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

### I TERMINI

In ogni caso la segnalazione è effettuata **entro 7 giorni** dalla conoscenza dei fatti.

Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, **entro 30 giorni** dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.

## IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

**art.147/quinquies TUEL**

introdotto dall'articolo 3 legge 213/2012

È svolto

→ sotto la **direzione** e il **coordinamento** del Responsabile del S.F.

→ mediante la **vigilanza** dell'Organo di revisione

prevedendo il "**coinvolgimento attivo**",

**secondo le rispettive responsabilità:**

A. degli Organi di governo

B. del Direttore Generale, ove previsto

C. del Segretario

D. dei Responsabili dei Servizi.

### modalità attuative

Il controllo è disciplinato nel Regolamento di contabilità

→ ovviamente nel rispetto delle disposizioni del TUEL e delle norme che regolano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, nonché della legge n.243/2012

### **Attenzione !**

Il controllo implica **anche** la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

## LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

articolo 193, comma 3, TUEL

Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL.

➔ con particolare riferimento agli equilibri di competenze e di cassa previsti dall'articolo 162, comma 6 del TUEL<sup>3</sup>

### VERIFICA PERIODICA DEGLI EQUILIBRI

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta

**entro il 31 luglio di ciascun anno,**

l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

### SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

“In caso di accertamento negativo”, ossia nel caso in cui siano accertata l'esistenza di situazioni di disequilibrio, il Consiglio Comunale provvede ad adottare, contestualmente:

---

<sup>3</sup> “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”.

- A. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione **di competenza, di cassa** ovvero della gestione dei residui;
- B. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti f.b.;
- C. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

## LE RISORSE UTILIZZABILI

**1**

A fini di salvaguardia degli equilibri di bilancio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i 2 successivi **le possibili economie di spesa** e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

nonché

i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/ capitale

→ **con riferimento a squilibri di parte capitale.**

**2**

Qualora non possa provvedersi con dette modalità è possibile impiegare **la quota libera del risultato di amministrazione**

**3**

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006<sup>4</sup>, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza **entro il 31 luglio** di ciascun anno.

<sup>4</sup> "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

---

## utilizzo dell'avanzo di amministrazione

articolo 187, comma 3/bis, TUEL

L'avanzo di amministrazione **NON** può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi:

- A. in anticipazione di tesoreria (articolo 222 TUEL) o
  - B. ad utilizzare, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione (articolo 195 TUEL),
- **fatto salvo** l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193

## **Sanzione**

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con applicazione della relativa sanzione.

---

## LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI IN ASSENZA DI BILANCIO

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

→ con la **Deliberazione n.23 del 14 ottobre 2013**

nel prendere atto che:

- ✓ l'esercizio provvisorio è ormai divenuto un evenienza "ricorrente" piuttosto che "eccezionale";
- ✓ esiste un "evidente contrasto" tra la severità con cui viene sanzionata l'assenza della programmazione di bilancio e il continuo susseguirsi di proroghe concesse col legge o D.M.

ha evidenziato, fra l'altro, che:

A. il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, **non appare idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio** e il pareggio effettivo

→ ritenendo più efficace, in tutti i casi di assenza di bilancio, l'applicazione di una disciplina più rigorosa "modellata similmente a quella della gestione provvisoria"

B. **il sistema di bilancio nell'esercizio provvisorio non può disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicità** posto a garanzia della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente

C. **la mancata predisposizione del bilancio non esime gli enti dal verificare la permanenza degli equilibri in corso di gestione**

→ richiamando in proposito gli adempimenti posti a carico del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione

ed ha approvato con la suddetta Deliberazione

le **indicazioni** per la sana gestione delle risorse nel caso di protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n.266/2005, relativi al bilancio di previsione 2013

che devono ritenersi utile e costante di riferimento per una corretta gestione in assenza del bilancio di previsione.

Dette indicazioni si articolano nei seguenti punti

- a) esercizio provvisorio (del bilancio 2013)
- b) Gestione della spesa in esercizio provvisorio e dopo l'approvazione del bilancio (2013)
- c) Controllo e salvaguardia degli equilibri della gestione (2013)
- d) Equilibri di cassa
- e) Patto di stabilità interno
- f) Altri vincoli di finanza pubblica
- g) Continuità della gestione
- h) Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

**In relazione all'esercizio 2014,**

la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

→ con la **Deliberazione n.18 del 12 giugno 2014**

ha ribadito gli indirizzi impartiti per il 2013, affermando la necessità di "*procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno*" e l'esigenza di un intervento normativo di modifica dell'articolo 163 de TUEL.

La Corte inoltre richiama la disciplina dell'articolo 147/quinquies del TUEL, definendo "**fondamentali**" le valutazioni del Responsabile del S.F. quale "**dominus del controllo sugli equilibri di bilancio attuali e prospettici**".

## L'ORGANO DI REVISIONE

articolo 239 TUEL

### LE FUNZIONI

#### A. Collaborazione con il Consiglio Comunale

⇒ secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento

Si esplica attraverso osservazioni, rilievi, suggerimenti e proposte che – con particolare riguardo agli aspetti economico/finanziari di competenza consiliare – sono dirette a supportare il Consiglio nelle sue funzioni di indirizzo e controllo.

#### B. Pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1. strumenti di programmazione economico-finanziaria
2. proposta di bilancio di previsione
3. verifica degli equilibri
4. proposte di variazione di bilancio<sup>5</sup>
5. modalità di gestione dei servizi
6. proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni
7. proposte di ricorso all'indebitamento
8. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa
9. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni
10. proposte di regolamento di contabilità, economato/provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

---

<sup>5</sup> escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Dirigenti.

---

➔ I pareri implicano un motivato giudizio di coerenza, di congruità e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

### **Attenzione !**

i pareri sono **OBBLIGATORI** e l'Organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione

### **C. Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione** relativamente a

- ✓ acquisizione delle entrate
- ✓ effettuazione delle spese
- ✓ attività contrattuale
- ✓ amministrazione dei beni
- ✓ completezza della documentazione
- ✓ adempimenti fiscali
- ✓ tenuta della contabilità

D. **Relazione** sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto

- ⇒ implica l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
- ⇒ contiene rilievi, considerazioni e proposte finalizzate a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione

E. **Relazione** sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato

F. **Referto** all'Organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità

### **G. verifiche di cassa**

## LE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

### IL RUOLO DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

articolo 7, comma 7, legge 131/2003

- A. **La Corte dei Conti** – ai fini del coordinamento della finanza pubblica – **VERIFICA IL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO** da parte degli enti locali, in relazione
- ⇒ al patto di stabilità interno
  - ⇒ ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.
- B. **Le Sezioni regionali di controllo della CdC VERIFICANO**, nel rispetto della natura **collaborativa** del controllo sulla gestione,
- a. Il perseguimento degli obiettivi di posti dalle leggi statali o regionali **di principio e di programma**;
  - b. LA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI<sup>6</sup>**;
  - c. Il funzionamento dei controlli interni, e **RIFERISCONO** sugli esiti delle verifiche **esclusivamente** ai Consigli degli enti controllati.

<sup>6</sup> v. anche l'articolo 3, comma 4, della legge n°20/1994:

*“La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, ....., verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione”*

## I CONTROLLI ORDINARI

articolo 148/bis TUEL

Le Sezioni Regionali di controllo della CdC, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005, esercitano un **controllo preventivo** (sul BILANCIO DI PREVISIONE) e un **controllo successivo** (sul RENDICONTO DI GESTIONE) sui conti degli enti locali per verificare, fra l'altro

➔ l'assenza di **irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari** degli enti.

L'eventuale accertamento

- ✓ di squilibri economico-finanziari o
- ✓ della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione

comporta per gli enti l'**OBBLIGO** di adottare, entro 60 giorni dal deposito della pronuncia della CdC, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

## LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

articolo 148 TUEL

Il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può attivare

➔ tramite i servizi ispettivi per la finanza pubblica

verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera d), della legge 196/2009, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

1. ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
2. disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
3. anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

## GLI STRUMENTI STRAORDINARI

# LA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

art.243/bis TUEL

## IL RICORSO ALLA PROCEDURA E GLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE

I Comuni e le Province per i quali

⇒ anche in considerazione delle pronunce delle competenti Sezioni Regionali della Corte dei conti sui bilanci

**sussistano squilibri strutturali**

**in grado di provocare il dissesto finanziario**

→ nel caso in cui le misure di salvaguardia di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate

**POSSONO**

ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

### Attenzione !

- ❑ La procedura **NON** può essere iniziata SE è decorso il termine - non superiore a 20 giorni - assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, per la deliberazione del dissesto<sup>7</sup>
- ❑ La deliberazione di ricorso alla procedura deve essere trasmessa **entro 5 giorni** dalla data di esecutività
  - ⇒ alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
  - ⇒ al Ministero dell'Interno
  - ⇒ **al Tesoriere.**

<sup>7</sup> cfr. articolo 6, comma 2, d.lgs. 149/2011.

## Effetti della deliberazione

La deliberazione di ricorso alla procedura:

- A. sospende temporaneamente la possibilità per la Corte di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, il termine per l'adozione delle misure correttive;
- B. **sospende le procedure esecutive intraprese** nei confronti dell'Ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

## IL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il Consiglio Comunale/Provinciale

- ➔ entro il **termine perentorio** di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura
- delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della **durata massima di 10 anni**, compreso quello in corso
- ⇒ corredato del parere dell'Organo di revisione.

### CASI PARTICOLARI: nuova Amministrazione

In caso di inizio mandato, se la delibera di approvazione del piano risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale,

- ➔ e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego

l'amministrazione in carica ha **facoltà di rimodulare il piano**, presentando la relativa delibera nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato<sup>8</sup>

<sup>8</sup> che deve essere sottoscritta dal Sindaco entro 90 giorni dall'inizio del mandato.

---

## CONDIZIONE PRELIMINARE

Ai fini della predisposizione del piano **l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili.**

### **Attenzione !**

**Per il finanziamento dei d.f.b. si può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori**

→ della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso.

## CONTENUTO DEL PIANO

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e DEVE, **comunque**, contenere:

- A. le eventuali misure correttive adottate in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità accertati dalla Corte dei conti
- B. la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione:
  - a. dei fattori di squilibrio rilevati,
  - b. dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato,
  - c. di eventuali debiti fuori bilancio
- C. l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per:
  - a. ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,
  - b. l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato

---

c. il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, **a partire da** quello in corso alla data di accettazione del piano.

D. l'indicazione, per ciascuno degli anni di piano:

a. della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare

b. degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

### **OBBLIGHI E FACOLTÀ**

Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario,

**per tutto il periodo di durata del piano**, l'Ente:

1. è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, del servizio acquedotto e del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani
2. è tenuto ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%
3. è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio acquedotto e del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani
4. è soggetto al controllo, da parte della "*Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali*", sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto per gli enti strutturalmente deficitari
5. è tenuto ad effettuare:
  - a) una **revisione straordinaria di tutti i residui** attivi e passivi<sup>9</sup>,

---

<sup>9</sup> ovviamente, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità e iscrivendoli nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

- 
- b) una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione di OO.PP. ad esse sottostanti
- c) una **verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione**
6. è tenuto ad effettuare
- a. una **rigorosa revisione della spesa** con indicazione di **precisi obiettivi di riduzione** della stessa
- b. una **verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati** dall'Ente
- c. una **verifica della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri** comunque a carico del bilancio dell'Ente
7. **può** deliberare le aliquote/tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita<sup>10</sup>
8. **può** procedere ad assumere mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento **in deroga** ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, del TUEL
9. **può** accedere al "**Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali**", **a condizione che**:
- si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote/tariffe nella misura massima prevista
  - abbia previsto l'impegno** ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali
  - abbia provveduto** alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, ossia dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui

---

<sup>10</sup> anche in deroga a eventuali limitazioni poste dalla vigente legislazione.

---

all'articolo 263, comma 2, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Inoltre,

i Comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale POSSONO contrarre **MUTUI**<sup>11</sup>, oltre i limiti di cui all'articolo 204 del TUEL, necessari per la copertura di

➔ spese di investimento relative a **progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione** funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano.

## ESAME DEL PIANO

articolo 243/quarter

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmesso

⇒ **entro 10 giorni** dalla sua adozione

- a) alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
- b) alla "*Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali*".

**Entro 60 giorni** dalla data di presentazione del piano la Commissione svolge la necessaria istruttoria

⇒ anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti<sup>12</sup>

a conclusione della quale redige una relazione finale che è trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione può formulare rilievi o richieste a cui l'Ente è tenuto a dare riscontro entro 30 giorni.

---

<sup>11</sup> per un **importo non superiore alle quote di capitale** dei mutui precedentemente contratti, **rimborsate nell'esercizio precedente**.

<sup>12</sup> V. la Deliberazione 13 dicembre 2012, n. 16/SEZAUT/2012/INT.

---

## La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti

⇒ **entro 30 giorni** dalla ricezione della relazione finale

**delibera**<sup>13</sup> sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

### OPPOSIZIONE

La delibera può essere impugnata **entro 30 giorni** innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano – nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva - entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

### **Attenzione !**

Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese

### CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'attuazione dello stesso

⇒ adottando, in sede di controllo<sup>14</sup>, apposita pronuncia.

Ai fini del controllo, **l'Organo di revisione** trasmette

⇒ alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte

⇒ al Ministero dell'Interno

⇒ al Ministero dell'Economia

A. una **RELAZIONE SEMESTRALE**<sup>15</sup> sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati

B. una **RELAZIONE FINALE**<sup>16</sup> sulla completa attuazione del piano e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

---

<sup>13</sup> La delibera viene comunicata al Ministero dell'Interno.

<sup>14</sup> effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 266/2005.

<sup>15</sup> entro 15 giorni dal termine di ciascun semestre.

<sup>16</sup> entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano.

## **RIMODULAZIONE *IN MELIUS***

Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio,

un **grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi SUPERIORE rispetto a quello previsto**,

l'Ente ha **FACOLTÀ** di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di **riduzione della durata** del piano medesimo.

La proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, che delibera entro 30 giorni.

Detta delibera può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti

## **MISURE SANZIONATORIE**

- la mancata presentazione del piano entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura,
- il diniego dell'approvazione del piano,
- l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano
- il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente entro il termine di durata del piano,

comportano

l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs.149/2011, con l'assegnazione al Consiglio Comunale/Provinciale, da parte del Prefetto, del termine di 20 giorni per deliberare il dissesto.

## IL FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

art.243/ter TUEL

Per il risanamento finanziario degli enti locali

→ che hanno **deliberato** la procedura di riequilibrio finanziario lo Stato prevede una anticipazione a valere sul “*Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*”.

### Criteri e modalità

Con **D.M. Interno del 11/1/2013** sono stati stabiliti:

A. i **CRITERI** per la determinazione dell’anticipazione attribuibile a ciascun Ente, nei limiti dell’**importo massimo di € 300 per abitante per i Comuni e di €20 per abitante per le Province** e della **disponibilità annua** del fondo<sup>17</sup>. I criteri **DEVONO tenere anche conto**:

- a. **dell’incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie** previsto nell’ambito del piano di riequilibrio
- b. **della riduzione percentuale delle spese correnti** previste nell’ambito del piano di riequilibrio

B. le **MODALITÀ** per la concessione e per la **restituzione** della stessa in un **periodo massimo di 10 anni**, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.

### **Attenzione!**

Avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione è possibile ricorrere alla Sezione Riunite della Corte dei Conti, che si pronunciano in unico grado.

---

<sup>17</sup> attualmente fissata in €/mln 200 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

## **Misure di riequilibrio obbligatorie**

**In caso di accesso al Fondo di rotazione**, l'Ente DEVE adottare

➔ entro il termine dell'esercizio finanziario

le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

1. **a decorrere dall'esercizio finanziario successivo**, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello di comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 e 26, comma 3 del CCNL 23/12/1999, per la quota non connessa all'effettivo incremento della dotazione organica
2. **entro il termine di un triennio**, riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi (intervento 03)
3. **entro il termine di un triennio**, riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti (intervento 05) finanziate con risorse proprie
4. blocco dell'indebitamento, fatta salva la possibilità di ricorrere ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento.

## LE INCERTEZZE NORMATIVE

Il già difficile percorso per la tutela degli equilibri di bilancio degli enti locali è stato reso negli ultimi anni ancor più arduo, e talora impraticabile, da un atteggiamento del legislatore “stabilmente” caratterizzato da due fenomeni:

### LA STRATEGIA DEL RINVIO

Emblematico, quanto preoccupante, in tal senso è il fatto che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione viene – ormai da molti anni – reiteratamente prorogato fin quasi al termine dell’esercizio, compromettendo così irrimediabilmente

- ➔ la valenza autorizzatoria dei bilanci
- ➔ la capacità di programmazione degli enti
- ➔ la possibilità di esercitare controlli, concreti ed efficaci, sugli equilibri economico-finanziaria

### LA NAVIGAZIONE A VISTA

Qualche esempio:

- ✓ la norme in materia di rifiuti (specie in Sicilia) e di tassa sui rifiuti
- ✓ le disposizioni in materia di I.MU. e TASI

## LE INCERTEZZE FINANZIARIE

### I TRASFERIMENTI ERARIALI



### E RITORNO ..... A PARTI INVERTITE

➔ il gettito I.MU. alimenta il Fondo di solidarietà comunale (per il 38% circa dell'I.MU. base).

I trasferimenti correnti dello Stato ai Comuni siciliani si sono ridotti fra il 2011 e il 2014 di oltre il 73%<sup>18</sup>, passando da €/mln 1.427 circa a €/mln 378 circa.


Ciò a seguito dell'effetto combinato

- ⇒ del diverso sistema di determinazione delle spettanze e
- ⇒ dei "tagli" praticati dalle varie norme che si sono succedute

### I TRASFERIMENTI REGIONALI

---

<sup>18</sup> fonte: Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana: "La finanza locale in Sicilia 2013-2014".



I trasferimenti regionali si sono ridotti da €/mln 913 del 2009 a €/mln 472,7 (previsti) per il 2015, con una flessione di oltre il 48%.

Complessivamente,

**i Comuni siciliani nel triennio 2011-2014 hanno perso risorse trasferite (da Stato e Regione) per circa €1,3 miliardi.**

**LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

---

La **capacità di riscossione** delle entrate tributarie dei Comuni siciliani è stata nel 2013<sup>19</sup> pari al **60,3%**<sup>20</sup> (oltre l'11% in meno rispetto alla media nazionale), ma in molte realtà locali la capacità di riscossione della tassa sui rifiuti (TARES/TARI) non è andata oltre il 40%.

**Le cause** di tale situazione si possono individuare

- ✓ nello livello di efficienza, del tutto inadeguato, dei sistemi di riscossione (sia ordinaria che coattiva)
- ✓ nella tempistica di approvazione delle tariffe e di emanazione delle liste di carico e dei ruoli
- ✓ nella difficile congiuntura economica (il PIL regionale è ulteriormente sceso nel 2013 del 2,2%).

## LE CONSEGUENZE

È chiaro che una così modesta velocità di riscossione delle entrate tributarie (le sole gestibili dall'Ente) non può che incidere negativamente

A. **sulla gestione della liquidità** degli enti

- ⇒ La Corte dei Conti a tal proposito ha evidenziato il concreto *rischio di “degenerare in una permanente situazione di carenza di liquidità, tale da compromettere gravemente la solvibilità delle amministrazioni locali”*

B. **sulla capacità di tutelare gli equilibri di bilancio**

## **I DEBITI “ANOMALI”**

Qualche dato.....

---

<sup>19</sup> fonte: Corte dei Conti, banca dati Sirtel.

<sup>20</sup> si tratta del rapporto fra quanto accertato e quanto riscosso in conto competenza.

❑ **debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2013<sup>21</sup>**

**riconosciuti**

**€mln 163**

**da riconoscere**

**€mln 467,4**

La Corte dei Conti avverte che i dati vanno intesi per difetto, attesa la *“marcata tendenza da parte degli enti a dissimulare la propria reale esposizione debitoria”*

❑ **esposizione debitoria complessiva relativa al servizio di igiene ambientale<sup>22</sup>**

**€mln 1.816**

## **LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE 125/2015**

<sup>21</sup> fonte: Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana: *“La finanza locale in Sicilia 2013-2014”*.

<sup>22</sup> dato stimato dalla Corte dei Conti nel relazione sulla finanza locale in Sicilia, 2013-2014.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

articolo 4, comma 1 e 3, legge 125/2015

### ❑ Ricollocazione del personale delle Province

**Al solo fine** di consentire la ricollocazione del personale delle Province, **NON si applicano** i divieti di assunzione di personale previsti dalla normativa vigente in caso di mancato rispetto nell'anno 2014:

- del Patto di stabilità interno
- dell'indicatore dei tempi medi di pagamento
- dei termini per l'invio della certificazione sui tempi medi di pagamento.

### **Attenzione !**

Con riguardo al personale delle Province siciliane, occorre tenere conto anche di quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 15./2015.

### ❑ Flessibilità nel turn over: integrazione normativa

Ad integrazione della norma<sup>23</sup> che prevede, dal 2014, la possibilità di cumulare risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni (nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile), viene ora consentito

⇒ *“l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*

## CALCOLO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

articolo 4, comma 4, legge 125/2015

---

<sup>23</sup> v. articolo 3, comma 4, legge 114/2014.

---

Dal 20 giugno 2015 ai fini de calcolo dei tempi medi di pagamento

→ **sono ESCLUSI** i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo:

- A. delle **anticipazioni di liquidità** o
- B. degli **spazi finanziari**.

## DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI IMPEGNATI NEL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ

articolo 6, comma 1, 2 e 7, legge 125/2015

### SOGGETTI BENEFICIARI

Enti locali che – **alla data del 20/6/2015** –

- a. risultano commissariati ai sensi della art. 143 del TUEL o
- b. per i quali il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di 18 mesi,

#### Anticipazione di liquidità.

**Per l'anno 2015**, è attribuita una anticipazione di liquidità fino ad un massimo €/mln 40

- al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2002 (e non per il pagamento di debiti C/L/E scaduti).

Termine di presentazione delle istanze: **15 settembre 2015**.

#### Possibilità di assunzioni a T/D

Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, **possono assumere**

- **anche in deroga** ai limiti previsti dalla legislazione vigente **fino ad un massimo di 3 unità di personale a T/D**

- ✓ ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica)

✓ ai sensi dell'articolo 110 del TUEL (incarichi a contratto)

## DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI

articolo 6, comma 7, legge 125/2015

La sanzione del divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, prevista per gli enti che registrano a decorrere dal 2015 - tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal d.lgs. 231/2002

### NON SI APPLICA

- A. **per il periodo di scioglimento** degli organi consiliari ex articolo 143 del TUEL
- B. **per il periodo di 5 anni immediatamente successivo** alla scadenza del commissariamento.

## RINEGOZIAZIONE MUTUI

articolo 7, comma 2, legge 125/2015

**Per l'anno 2015** le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti

⇒ senza vincoli di destinazione.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

---

---

articolo 7, comma 9, e articolo 8, comma 13/bis legge 125/2015

□ Quantificazione dei costi ai fini della TARI

Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali “*mancati ricavi*” relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA/1, alla TIA/2 e alla TARES.

**Attenzione!**

In senso diametralmente opposto si era pronunciata il 28 aprile 2015 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, con la Deliberazione n.73/2015, nella considerazione che considerare costi le perdite da inesigibilità “*comporterebbe / trasferimento sull’utenza attuale di perdite che avrebbero dovuto gravare su una platea almeno in parte diversa di soggetti*”.

□ I.MU. sui terreni agricoli: proroga termini di pagamento

Per l’anno 2015 il pagamento della prima rata può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 30 ottobre 2015**.

---

## DISPOSIZIONI SUGLI AMMINISTRATORI LOCALI

articolo 7/bis legge 125/2015

### ❑ Assicurazione

Gli enti locali possono assicurare i propri amministratori

→ senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (!?!)

contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.

### ❑ Rimborso delle spese legali

Nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, **il rimborso delle spese legali** per gli amministratori locali

**è ammissibile**

→ senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (!?!)

→ nel limite massimo dei parametri fissati dal D.M. Giustizia di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 247/2012<sup>24</sup>

**in presenza dei seguenti requisiti**

a) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;

b) presenza di nesso causale fra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave.

---

<sup>24</sup> attualmente vige il D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n.55 (su G.U.R.I. n.77 del 2/4/2014).

## ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PER PAGAMENTO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI AL 31/12/2014

articolo 8, comma 6-8, legge 125/2015

Vengono stanziati ulteriori risorse, nel limite complessivo di €/mln 850, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali:

- A. dei **debiti certi, liquidi ed esigibili** maturati alla data del **31 dicembre 2014**,
- B. dei **debiti per quali sia stata emessa fattura** (o richiesta equivalente di pagamento) entro il **31/12/2014**,
- C. dei **debiti fuori bilancio** che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del **31/12/2014**, anche se riconosciuti successivamente a tale data, **ivi inclusi** quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243/bis del TUEL approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Gli eventuali pagamenti di debiti pregressi in c/ capitale finanziate con queste anticipazioni SONO RILEVANTI ai fini del Patto di stabilità (in quanto la legge non ne ha previsto l'esclusione).

### Attenzione !

Le somme in argomento saranno erogate

→ previa formale **certificazione** alla Cassa Depositi e Prestiti da parte degli enti locali interessati

- a) dell'**avvenuto pagamento** di almeno il 75% dei debiti con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente
- b) dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.